

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2060

IN DATA 23-07-2010

Oggetto: Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 D. Lgs. 59/05. Complesso I.P.P.C. della ditta Filatura e Tessitura di Tollegno S.P.A., per l'unità locale di Tollegno, via Roma n. 9.

Il sottoscritto Dr. Saracco Giorgio in qualità di Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: **Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A.**

Sede Legale: via Roma n. 9 – 13818 Tollegno (BI)

Sede Operativa: via Roma n. 9 – 13818 Tollegno (BI)

Codice Impresa: 2315

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 3210 del 16/08/2005 venne rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale al complesso I.P.P.C. Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. per l'unità locale di Tollegno, via Roma n. 9;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5089 del 30/12/2005 la Provincia di Biella ha apportato delle modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale n. 3210 del 16/08/2005 sostituendo l'allegato E, relativo all'autorizzazione allo scarico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 399 del 06/02/2007 la Provincia di Biella ha aggiornato l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituendo l'allegato D in seguito alle modifiche impiantistiche apportate.
- con Determinazione Dirigenziale n. 2749 del 14/08/2007 la Provincia di Biella ha approvato il Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato per il complesso oggetto del presente atto.

Vista l'istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata il 16/02/2010, prot. n. 7160 del 16/02/2010, per il complesso I.P.P.C. Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. con sede legale e stabilimento in Tollegno, via Roma n. 9., ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività I.P.P.C. di cui al punto 6.2. dell'allegato I al D. Lgs. 59/05: *"Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento,*

mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”.

Considerato che L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo integra:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

Preso atto

- dell'avvio del procedimento comunicato da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 8063 del 22 febbraio 2010;
- delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, nella riunione del 16 Marzo 2010, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame dell'istanza oggetto del presente provvedimento;
- visto il verbale della prima ed unica seduta della Conferenza dei Servizi del 23 Marzo 2010, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Tollegno ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda C3 con le opportune correzioni ed integrazioni in esito alle osservazioni avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi.
2. Il proponente dovrà operare la rilevazione annuale (od una stima accurata) dei consumi riferiti ai singoli reparti ai fini della verifica dei consumi specifici da inviare con la relazione annuale (Cfr. prescrizione successiva).
3. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Tollegno ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda D con le opportune correzioni ed integrazioni in esito alle osservazioni avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi.
4. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Tollegno ed all'ARPA - Dipartimento di Biella – copia della scheda F integrata con tutti i prodotti impiegati, in particolare quelli nocivi e pericolosi, tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso della Conferenza dei servizi.
5. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Tollegno ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda H1 con le opportune correzioni alla tabella, che va riscritta tenendo conto dei valori medi rilevati negli ultimi anni, ad integrazione delle osservazioni avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi.
6. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Tollegno ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda L con le opportune correzioni tenuto conto delle osservazioni avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi.

7. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà verificare la presenza di sistemi di abbattimento per le esaustioni naturali delle cisterne con capienza superiore ai 5 m³ contenenti gli ausiliari chimici più impattanti (acido cloridrico, ipoclorito, ammoniaca, acido acetico, acido formico) fornendo alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Tollegno ed all'ARPA - Dipartimento di Biella – una relazione tecnica sulle indagini svolte. Nell'ipotesi in cui tali presidi non siano installati l'Azienda dovrà provvedere, nei successivi 6 mesi, a dotare tali esaustioni di adeguati sistemi di abbattimento.
8. L'azienda dovrà provvedere, nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni acustiche del complesso IPPC. Nei successivi 90 giorni l'azienda dovrà trasmettere una relazione tecnica contenente gli esiti del monitoraggio e la loro elaborazione alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Tollegno ed all'ARPA.
9. Gli autocontrolli con periodicità biennale devono essere svolte garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
10. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
11. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso I.P.P.C. in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

Vista la nota della Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. assunta al ns. prot. n. 17156 del 22/04/2010, con la quale l'azienda ha trasmesso la versione aggiornata delle schede C3, D, F, H1, L, oggetto di specifica prescrizione nel corso della Conferenza dei Servizi.

Ritenuto superfluo, per la motivazione richiamata al punto precedente, riportare nel dispositivo del presente atto, le prescrizioni approvate nel corso della Conferenza dei Servizi e contraddistinte ai punti 1, 3, 4, 5, 6.

Rilevato che il Dipartimento ARPA di Biella, nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva del 23 Marzo 2010 ha proposto di strutturare i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 nei seguenti termini, approvati dai lavori della Conferenza dei Servizi:

- ❖ *1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;*
- ❖ *effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera e 2 campionamenti allo scarico.*

Dato atto che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 e ss. mm. e ii. e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 5 D.Lgs. 59/05;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza:
 - ✚ Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
 - ✚ Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05 in capo alla Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. per lo svolgimento delle attività I.P.P.C. cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista

- la comunicazione inoltrata dalla Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 9356 del 15/02/07, con la quale l'Azienda comunicava, in estrema sintesi, l'intenzione di avviare un potenziamento dell'attività produttiva riguardante i filati tinti in rocca;
- la nota ns. prot. n. 12728 del 6/03/07, con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dalla Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. al Comune di Tollegno ed al locale Dipartimento ARPA. La richiesta, formulata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05, era finalizzata a stabilire se la modifica agli impianti richiesta fosse da considerare sostanziale o meno ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter;

- l'assenza di pareri ostativi, da parte del Comune di Tollegno e dal Dipartimento ARPA di Biella nei termini stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05;
 - la nota ns. prot. n. 35783 del 10/07/07 con la quale questa Amministrazione ha provveduto a comunicare al Gestore del complesso I.P.P.C. che le modifiche richieste potevano ritenersi non sostanziali e che l'Amministrazione Provinciale avrebbe provveduto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 59/05, all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- ❖ la comunicazione inoltrata dalla Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 39506 del 02/08/07, con la quale l'Azienda comunicava, in estrema sintesi, l'intenzione di apportare una modifica allo schema delle emissioni con eliminazione del rilevamento delle emissioni al punto "T34";
 - ❖ la nota ns. prot. n. 42105 del 27/08/07, con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dalla Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. al Comune di Tollegno ed al locale Dipartimento ARPA. La richiesta, formulata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05, era finalizzata a stabilire se la modifica agli impianti richiesta fosse da considerare sostanziale o meno ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter;
 - ❖ la nota pervenuta il 18/09/07 al prot. n. 46409, con la quale il Dipartimento ARPA di Biella esprimeva parere favorevole all'istanza avanzata dall'Azienda;
 - ❖ l'assenza di pareri ostativi, da parte del Comune di Tollegno nei termini stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05;
- ✚ la comunicazione inoltrata dalla Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 al prot. n. 8294 del 23/02/2009, con la quale l'Azienda comunicava, in estrema sintesi, l'intenzione di avviare una modifica allo schema delle emissioni in atmosfera dovuto alla ricollocazione all'interno dello stabilimento di alcuni impianti e l'ammodernamento di altri, con sostituzione di alcune parti;
 - ✚ la nota ns. prot. n. 10196 del 9/03/09, con la quale questa Amministrazione ha trasmesso la documentazione tecnica allegata alla richiesta avanzata dalla Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. al Comune di Tollegno ed al locale Dipartimento ARPA. La richiesta, formulata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05, era finalizzata a stabilire se la modifica agli impianti richiesta fosse da considerare sostanziale o meno ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter;
 - ✚ l'assenza di pareri ostativo, da parte del Comune di Tollegno e dal Dipartimento ARPA di Biella nei termini stabiliti dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05;
 - ✚ la nota ns. prot. n. 18333 del 5/5/10 con la quale questa Amministrazione ha provveduto a comunicare al Gestore del complesso I.P.P.C. che le modifiche richieste potevano ritenersi non sostanziali e che l'Amministrazione Provinciale avrebbe provveduto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 59/05, all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ritenuto opportuno aggiornare, contestualmente al presente provvedimento di rinnovo, le modifiche richieste dalla Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05 con le note pervenute ai seguenti numeri di protocollo: n. 9356 del 15/02/07; n. 39506 del 2/08/07; n. 8294 del 25/02/09, ritenute non sostanziali da questa Amministrazione per le motivazioni indicate precedentemente;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 59/05 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

DETERMINA

1. Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3210 del 16/08/2005, alla Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A. per l'unità locale di Tollegno, Via Roma 9 per l'esercizio dell'impianto industriale destinato alla tintura di fibre tessili, cod. attività I.P.P.C. 6.2. *Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.*
2. Di stabilire che il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 16/08/2010, ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.
3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce altresì aggiornamento dell'A.I.A. in seguito alla richiesta di modifica non sostanziale pervenuta ai protocolli n. 9356 del 15/02/07; n. 39506 del 2/08/07; n. 8294 del 25/02/09.
4. Di stabilire che si intendono confermate le indicazioni contenute negli allegati all'A.I.A. originaria non riproposti nel presente atto.
5. Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
6. Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
7. Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
8. Di stabilire che gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
9. Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta

per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

10. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
11. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata;
12. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05;
13. Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità:
 - ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;
 - ❖ effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera e 2 campionamenti allo scarico.
14. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;
15. Di rendere disponibile copia del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione al Comune di Tollegno (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL BI di Biella, al Servizio Energia e Qualità dell'Aria ed all'Ufficio deposito Progetti I.P.P.C. di questa Amministrazione ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

B -DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC	
Denominazione Società Madre: Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A.	
Codice Azienda 2315 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 00151110020	
Partita IVA n. 00151110020	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP . 13818
	Comune: Tollegno
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Roma n.9</i>
	Tel e fax 015 2429200– 015 2429285 fax
	E-mail: ccomunello@tollegno1900.it
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP . 13818
	Comune: Tollegno
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Roma n.9</i>
	Tel e fax 015 2429200 – 015 2429285 fax
	E-mail: ccomunello@tollegno1900.it
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) 5049168 N ed 426380 E
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe VI</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>17.13.2</i>	
Attività IPPC: <i>6.2</i>	
Codice NOSE-P: <i>105-04</i>	
Codice NACE: <i>17</i>	
Codice SNAP <i>060312</i>	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
i. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;	
ii. l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.	
Certificazioni ambientali presenti: nessuna	
Numero di addetti: 304	
(- Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Il proponente dovrà operare la rilevazione annuale (od una stima accurata) dei consumi riferiti ai singoli reparti ai fini della verifica dei consumi specifici da inviare con la relazione annuale (Cfr. prescrizione successiva).
2. Il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà verificare la presenza di sistemi di abbattimento per le esaustioni naturali delle cisterne con capienza superiore ai 5 m³ contenenti gli ausiliari chimici più impattanti (acido cloridrico, ipoclorito, ammoniaca, acido acetico, acido formico) fornendo alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Tollegno ed all'ARPA - Dipartimento di Biella – una relazione tecnica sulle indagini svolte. Nell'ipotesi in cui tali presidi non siano installati l'Azienda dovrà provvedere, nei successivi 6 mesi, a dotare tali esaustioni di adeguati sistemi di abbattimento.
3. L'Azienda dovrà provvedere, nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ad effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni acustiche del complesso I.P.P.C. Nei successivi 90 giorni l'azienda dovrà trasmettere una relazione tecnica contenente gli esiti del monitoraggio e la loro elaborazione alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Tollegno ed all'ARPA.
4. Gli autocontrolli con periodicità biennale devono essere svolte garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
5. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
6. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso I.P.P.C. in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Per i punti di emissione A9 e C2 sono prescritti autocontrolli a cadenza biennale per la determinazione di tutti gli inquinati indicati indicato nello schema delle emissioni.
2. Per il punto di emissione C1, nel quale vengono convogliati gli effluenti delle due centrali termiche, sono prescritti autocontrolli a cadenza biennale per la determinazione di tutti gli inquinati indicati nello schema delle emissioni da eseguirsi separatamente per ognuna delle due caldaie.
3. Il Gestore dovrà provvedere a dare preventiva comunicazione, almeno con quindici giorni di anticipo, delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli alla Provincia, al dipartimento dell'ARPA ed al Comune territorialmente competenti.
4. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
5. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
6. I generatori di calore con potenzialità termica nominale superiore a 6 MW, per ciascuna unità, devono essere dotati di analizzatori in continuo dell'ossigeno libero e dell'ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas effluenti.
7. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
8. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
9. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti per i quali sono stati indicati dei limiti emissivi devono:
 - essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM.
 - essere disponibile, in prossimità dei punti di campionamento, la fornitura di energia elettrica di rete.
 - essere garantiti adeguati presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

SCHEMA DELLE EMISSIONI

n° cammino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro [m] o lato sezione [m]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
A9	Saldatura cartene	discontinua	4	0,01	-	1500	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,015	16	Amb.
C1	Generatore Macchi 1 (kW 8100)	continua	55	1,8	-	10.250*	CO	100	1,025	24	180
							NO _x	350	3,59		
	Generatore Macchi 2 (kW 8100)	continua	55	1,8	-	10.250*	CO	100	1,025	24	180
							NO _x	350	3,59		
C2	Linee trattamento irrestrictibile	Continua a lotti	10	0,63	Scrubber	20.000	Cloro e suoi composti (come HCl)	5	0,1	24	Amb
S1	Sfiato cisterna acqua ossigenata	discontinua	-	esaustione naturale							
S2	Sfiato cisterna acido acetico	discontinua	-	esaustione naturale							
S3	Sfiato cisterna ausiliari tessili	discontinua	-	esaustione naturale							
S4	Sfiato cisterna ammoniacca	discontinua	-	esaustione naturale							
S5	Sfiato cisterna acido formico	discontinua	-	esaustione naturale							
S6	Sfiato cisterna al momento non utilizzata	discontinua	-	esaustione naturale							

*) Portata massima calcolata sulla base del consumo massimo orario di combustibile e del quantitativo di aria di combustione tale da avere un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%, in fase di campionamento le portate misurate possono risultare essere anche sensibilmente inferiori in ragione del regime di funzionamento in modulazione automatica dei generatori di vapore.

n° cammino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [m*mm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
S10	Sfiato cisterna prodotti per depuratore	discontinua	-	esaustione naturale							
S11	Sfiato cisterna prodotti per depuratore	discontinua	-	esaustione naturale							
S12	Sfiato cisterna soda caustica	discontinua	-	esaustione naturale							
S13	Sfiato cisterna acido cloridrico	discontinua	-	esaustione naturale							
T14	Sfiati raffreddamento compressori	discontinua	-	Le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori o gli effluenti provenienti da scambiatori di calore (lato aria), sono considerate trascurabili purché sia utilizzato, come fluido per il raffreddamento o riscaldamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo.							
T15	Sfiati raffreddamento compressori	discontinua	-								
T16	Sfiati raffreddamento compressori	discontinua	-								
T20	Vaporizzo ritorcitura OBEM	discontinua	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
T21	Vaporizzo ritorcitura OBEM	discontinua	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
T22	Vaporizzo filatura POZZI	discontinua	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
T25	Asciugatoio Sraifield Alta frequenza	Continua a lotti	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
T26	Asciugatoio Stalam Alta frequenza	Continua a lotti	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
T27	Asciugatoio Alea	Continua a lotti	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							

n° cammino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
T28	Vaporizzo matasse OBEM	discontinua	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
T30	Essiccatoio tops (lisciatrice)	Continua a lotti	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
	Lisciatrice tops										
T33	Postazione prelievo prodotti chimici tops	discontinua	-	0,16	-	1.000	-	-	-	16	Amb.
T35	Postazione prelievo prodotti chimici matasse	discontinua	-	0,16	-	1.000	-	-	-	16	Amb.
T36	Cappa laboratorio tintoria analitica	continua	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
T37	Postazione scioglitura colori tops	discontinua	8	0,165	-	1.000	-	-	-	16	Amb.
T38	Postazione scioglitura colori matasse	discontinua	6	0,15	-	1.000	-	-	-	16	Amb.
T39	Postazione scioglitura colori matasse	discontinua	9	0,165	-	1.000	-	-	-	16	Amb.
T40	Postazione scioglitura colori tops	discontinua	7	0,165	-	1.000	-	-	-	16	Amb.
T42	Essiccatoio tops a radiofrequenza	Continua a lotti	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							

n° cammino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
T43	Asciugatoio rocche Stalam	Continua a lotti	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
T44											
T45	Asciugatoio rocche Stalam	Continua a lotti	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
T46											
T47	Asciugatoio rocche Stalam	Continua a lotti	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							
T48											
T49	Asciugatoio rocche	Continua a lotti	-	Emissione definita scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico dalla Parte I Allegato IV della Parte V del D.Lgs. n. 152/06							

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue **industriali**, ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;

CORPO IDRICO RECETTORE

Lo scarico è autorizzato previa depurazione in impianto aziendale, nel **Torrente Cervo**;

PRESCRIZIONI

1. deve essere garantita la corretta e costante efficienza dell'impianto di trattamento in modo tale da garantire in ogni condizione operativa il rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 per scarichi in acque superficiali;
2. devono essere mantenuti in piena efficienza i misuratori di livello antitraboccamento di tutte le vasche dell'impianto di trattamento;
3. devono essere mantenuti in piena efficienza i sistemi visivi e acustici installati sui punti critici dell'impianto di depurazione (giranti, pompe di sollevamento, ossigenatori, colonne a carbone ecc.) per segnalare eventuali anomalie o blocchi;
4. in caso di guasto o fermo tecnico dell'impianto di depurazione, che possa comportare scarichi non conformi ai limiti tabellari, lo scarico deve cessare e del fatto deve essere data tempestiva notizia alla Provincia e al Dipartimento provinciale ARPA, territorialmente competente;
5. è preclusa ogni possibilità di scarico di reflui non depurati o depurati solo parzialmente. Eventuali condotte convoglianti reflui non depurati devono essere eliminate;
6. è vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
7. i fanghi asportati devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia senza provocare alcuna molestia alle abitazioni vicine;
8. deve essere predisposto idoneo pozzetto di ispezione e campionamento mantenuto sempre agibile prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale;
9. deve essere notificata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA qualsiasi variazione in ordine a: titolarità dello scarico, modalità di trattamento e qualità dei reflui;
10. dovrà essere effettuato il controllo analitico mensile delle acque reflue in entrata e degli scarichi per i parametri COD, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Fosforo, Solidi sospesi, Tensioattivi, Cromo totale ed esavalente, Ph, metalli pesanti. Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi mensilmente agli Enti di controllo (prescrizione riportata dall'Allegato C);
11. Non devono essere superati i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06;
12. Dovrà essere mantenuto in piena efficienza il misuratore di portata prescritto nell'Allegato C sullo scarico finale; i dati di misura devono essere conservati a disposizione dell'Autorità di controllo per un periodo di almeno 5 anni dal momento della loro effettuazione e trasmessi annualmente in copia all'Ufficio Deposito Progetti IPPC della Provincia per essere resi consultabili al pubblico ai sensi dell'art. 11 Dlgs 59/05;
13. **Poiché il recettore finale è soggetto ad obiettivi di qualità ambientale ex artt 5, 27 e all 4 norme di attuazione PTA**, qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento dello stato ambientale e/o dello stato ecologico del corpo idrico recettore l'azienda dovrà

mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico;

14. **Poiché il recettore finale è destinato a specifica destinazione ex art 19 PTA - (uso potabile)** qualora lo scarico, singolarmente o in concorso con altri, risultasse incompatibile con il mantenimento della classificazione per la destinazione ad uso potabile del corpo idrico recettore l'azienda dovrà mettere in atto opportune misure per la riduzione del carico inquinante delle acque di scarico.